



COMUNE DI VINOVO (Città Metropolitana di Torino)

Prov. Nr. 95 del 26/06/2026 Reg. Generale

Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NOTTI BIANCHE 2026” CON SVOLGIMENTO NEI GIORNI DEL 2 LUGLIO, 9 LUGLIO E 16 LUGLIO 2026. ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINANZA N. 94 R.G. DEL 26/06/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), nonché il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
DATO ATTO che con provvedimento del Dirigente dell'Area Amministrativa - Vice Segretario Generale n. 20 del 01/10/2025 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione relativo all'Area Vigilanza;
VISTA la relazione tecnico-descrittiva ed il piano di emergenza pervenuti in data 25/06/2026, acclarato al Prot. Gen. con il n. 9451 e successive revisioni e integrazioni;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 67 del 14/05/2026 avente ad oggetto: “*Iniziativa a favore della ripresa del settore del commercio. Riconoscimento contributo per l'associazione PRO-LOCO VINOVO, per iniziative programmate per il mese di luglio 2026*”;
SENTITO l'Assessore al Commercio, Artigianato ed Attività produttive in merito alle strade interessate dalla manifestazione di cui necessita la chiusura al traffico veicolare;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;
DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è l'Istruttore di Polizia Locale Servadio Alberto;
VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18 luglio 2000 e l'articolo 27 del “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 15 ottobre 2015;
ACQUISITO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) Sono istituiti nei giorni 2 luglio, 9 luglio e 16 luglio 2026 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, nei seguenti luoghi (come da planimetria allegata):
 - Via Roma (tratto compreso tra via Mola e via Marconi);
 - Via Marconi (tratto compreso tra via Roma e via Primo Mazzolari);
 - Via Primo Mazzolari (tratto compreso tra via Marconi e via Cottolengo);
 - Via Cottolengo (tratto compreso tra via Primo Mazzolari e via Gavuzzi);
 - Via F.lli Cervi;
 - Via Cottolengo (tratto compreso tra Via E. Calvo e la rotatoria con via La Loggia);
 - Piazza G. Marconi;
 - Via San Bartolomeo;
 - Via Mola;
 - Via Torta.
- 2) Divieto di transito veicolare, ad eccezione dei residenti, nei seguenti luoghi:
 - Via Marconi, tratto compreso tra via Gioanetti e piazza G. Marconi;
 - Via Gioanetti.
- 3) Istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare, con limitazione della velocità “a passo d'uomo” e transito consentito ai soli residenti, nei seguenti luoghi:
 - Via San Desiderio, tratto compreso tra il civico n. 1 e via Vadone, con precedenza ai veicoli con direzione da via Cottolengo verso via Vadone (nel suddetto tratto di Via San Desiderio è, altresì, istituito divieto di sosta con rimozione forzata);

- **Piazza G. Marconi e Via Marconi, tratto compreso tra via Gioanetti e via della Chiesa, con precedenza per i veicoli con direzione da via Gioanetti verso piazza G. Marconi;**
- **Via Gioanetti, con precedenza per i veicoli con direzione da via Marconi verso via Cottolengo.**

Il tratto di via Cottolengo prospiciente la via interna che conduce ai civici n. 22/2, 22/4, 24 e 28, dovrà essere lasciato libero da ingombri in modo da permettere ai residenti di entrare ed uscire dal tratto di via utilizzando esclusivamente la via San Desiderio.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di polizia e di soccorso.

Si dispone che:

- 1) la segnaletica deve essere installata almeno 48 ore prima dell'evento, così come disposto dall'art. 6 comma 4 lett. f) e dall'art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- 2) i luoghi interdetti alla circolazione devono essere individuati con relativa segnaletica di divieto, inoltre, devono essere installate delle transenne con relativa segnaletica informativa di preavviso e di divieto in tutte le strade interdette alla circolazione; in particolare, devono essere ben segnalati i seguenti luoghi:

Via Roma ang. Piazza 2 Giugno;

Via Mola ang. Via Roma;

Via Cottolengo ang. Via Don Gerardo Russo;

Via Mazzolari ang. Via Cottolengo;

Via Mazzolari ang. Via San Desiderio (verso via Cottolengo);

Via F.lli Cervi dal civico n. 14 (verso Via Cottolengo);

Via Gioanetti ang. Via Cottolengo;

Via Cottolengo ang. Via Gavuzzi;

Via Marconi ang. Via Gavuzzi;

Via Garibaldi ang. Via Calvo;

Piazza Marconi ang. Via della Chiesa;

Via Marconi ang. Via Gioanetti;

P.zza 2 Giugno (in uscita su via Roma).

I veicoli provenienti da Via Stupinigi potranno accedere a Piazza Rey solo per raggiungere i parcheggi di Piazza Rey e Piazza 2 Giugno.

I veicoli provenienti da Via Garibaldi potranno accedere alle vie Gioanetti e Marconi (parcheggio "Ex Cascina Farò") solo se in uso ai residenti per l'ingresso e l'uscita dalle abitazioni. Per gli altri veicoli in transito da Via Garibaldi verso Via Marconi è istituito l'obbligo di svolta su via E. Calvo.

Deve, inoltre, esser installato il segnale di **preavviso della chiusura Vinovo centro per manifestazione**, in Via Stupinigi in prossimità di P.zza Rey in ambo i sensi di marcia, ed in via Circonvallazione all'altezza della rotatoria posta all'intersezione con la via 2 Giugno.

3) In Via Marconi, nel tratto compreso tra Via San Bartolomeo e Via Roma, dovrà essere sempre garantito il transito, oltre che dei veicoli indicati, in particolare di quelli in uso alla locale Stazione dei Carabinieri.

4) Il Responsabile della manifestazione e della Sicurezza, nella persona del Sig. [OMISSIS...], provvederà, altresì, a far presidiare i punti di blocco da personale idoneo ed equipaggiato con indumenti ad alta visibilità, affinché siano di supporto agli utenti della strada.

5) **i punti di accesso all'area della manifestazione**, individuati all'intersezione tra la Via Roma e Piazza 2 Giugno, Via Cottolengo e Via Primo Mazzolari, Via San Desiderio e Via F.lli Cervi, Via Cottolengo e Via Gioanetti, Via La Loggia e Via Cottolengo, Piazza G. Marconi e Via della Chiesa, dovranno essere dotati di segnaletica conforme al Regolamento di esecuzione del C.d.S. e di robusti sistemi di penetrazione e collisione, idonei comunque a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, nei punti di maggiore interferenza tra le vie aperte al transito veicolare e quelle pedonalizzate in occasione dell'evento.

6) Deve essere data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee per raggiungere la fascia più ampia di cittadini.

7) Il personale della Polizia Locale presente effettuerà attività di vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa della regolamentare segnaletica stradale verticale di pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso e direzione, a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di polizia, di soccorso ed i veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili.

L'ente organizzatore deve, inoltre, ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) prima dell'inizio di ciascun evento di cui si compone la manifestazione denominata "Notti Bianche 2026" dovrà provvedere alla verifica dell'area, mediante sopralluogo effettuato eventualmente con l'ausilio del personale dell'organizzazione, rilevando che le strade interessate siano idonee allo svolgimento della manifestazione, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Vinovo da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, che si potranno verificare durante o in conseguenza degli eventi;
- 2) provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli che possano pregiudicare la sicurezza; all'organizzazione è comunque demandata ogni valutazione e responsabilità in ordine all'effettuazione della manifestazione, alla data e nelle ore previste, in rapporto allo stato della viabilità interessata ed in base alle condizioni climatiche ed atmosferiche;
- 3) deve essere data la massima pubblicità alla manifestazione in oggetto al fine di avvisare l'utenza della strada del suo svolgimento e di fornire informazioni in ordine alle eventuali sospensioni e limitazioni della circolazione, attraverso i

mezzi di informazione ovvero altre forme di comunicazione e di pubblicità, in particolare, attraverso segnaletica provvisoria di indicazione del percorso, da posarsi alle intersezioni in modo da non limitare la visibilità della segnaletica stradale né creare pericolo alla circolazione; detta segnaletica, costituita da locandine di dimensioni pari a formato A3 con fondo di colore bianco, dovrà essere apposta il giorno prima delle manifestazioni e tolta alla fine delle stesse;

- 4) devono essere predisposte, a cura e spese dei promotori, tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e deve essere assicurato l'ordinato svolgimento delle manifestazioni;
- 5) qualora, durante lo svolgimento della manifestazione dovessero verificarsi danni al patrimonio comunale e sue pertinenze, ogni danno arrecato deve essere eliminato a cura e spese degli organizzatori, deve essere ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazioni;
- 6) devono essere immediatamente rimossi, al termine della manifestazione, tutti i manufatti posti nell'area di svolgimento delle manifestazioni, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- 7) i varchi di accesso e uscita dall'area di svolgimento delle manifestazioni, devono essere attentamente vigilati da personale appositamente incaricato, onde assicurare l'invalicabilità e il corretto mantenimento delle protezioni;
- 8) deve essere garantita la transitabilità, in qualsiasi frangente, dei veicoli di emergenza;
- 9) comunicare l'evento per quanto concerne l'organizzazione e l'assistenza sanitaria di cui alla Deliberazione della G.R. 59-870 del 19/12/2014, la cui modulistica potrà essere reperibile al link:
<http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33&U=3123&T=C&P=>;
- 10) l'organizzatore deve stipulare apposita polizza assicurativa prima della manifestazione e per il periodo interessato allo svolgimento della manifestazione, che copra i danni a persone e cose;
- 11) devono essere rispettate le condizioni di safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, richiesti comunque anche per eventi per i quali non sia prevista l'attivazione delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) come da Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, e come da provvedimento del Sindaco n° 20 del 24.04.2019.

L'inadempienza alle prescrizioni sopra riportate comporterà l'immediata interruzione della manifestazione da parte degli organi di polizia presenti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss.mm.ii. si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Per quanto previsto dagli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria/Vice Segretario Generale istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico, oltre che tramite i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì, con la pubblicazione sul sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (<http://www.comune.vinovo.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D. Lgs. 267/2000.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA: Dott. Andrea Filippo LETO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Istruttore Dott. Alberto SERVADIO

ALLEGATI (1):

Planimetria Area svolgimento della manifestazione "Notti Bianche 2026".

*Il Responsabile del servizio
(Andrea Filippo LETO)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa